

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 114

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

GIOVANNI DE LORENZO

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 112, NN. 1, 2 E 3, DEL CODICE PENALE E 215 E 58 DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE (PECULATO MILITARE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TANASSI)

il 22 febbraio 1973

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 20 febbraio 1973

Il Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare territoriale di Roma mi ha trasmesso, per l'inoltro alla signoria vostra onorevole, in uno al fascicolo processuale, la richiesta di autorizzazione a procedere n. 3/Ris. del 23 gennaio 1973 nei confronti dell'onorevole deputato Giovanni De Lorenzo, in ordine al reato di peculato militare aggravato (articoli 110 e 112, n. 1 del codice penale, e 215 del codice penale militare di pace).

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia, da me interessato secondo la procedura di cui a nota della signoria vostra onorevole n. 6807260044/PI del 26 luglio 1968, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, come da foglio n. 201/6/1404/73 del 16 febbraio 1973, che allego in fotocopia.

Rimetto, pertanto, alla signoria vostra onorevole:

1) la nota n. 3/Ris. del 23 gennaio 1973 del Procuratore militare della Repubblica di Roma;

2) il fascicolo processuale n. 226/72 della Procura militare della Repubblica di Roma;

3) la fotocopia della nota n. 201/6/1404 del 16 febbraio 1973 dell'onorevole ministro di grazia e giustizia.

*Il Ministro
TANASSI*

*All'onorevole Ministro
della difesa
Roma*

Si restituiscono gli uniti atti processuali e la richiesta di autorizzazione a procedere a carico del parlamentare in oggetto, facendo presente che questo Ministero non ha alcuna osservazione da muovere per quanto concerne la richiesta di autorizzazione a procedere e la procedura per la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, seguita, già in precedenza, da codesto Dicastero.

*Il Ministro
GONELLA*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 23 gennaio 1973

Sono stati trasmessi per competenza a quest'Ufficio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma gli atti di un proce-

dimento penale a carico del generale di corpo d'armata Giovanni De Lorenzo e del generale di brigata dei carabinieri Giovanni Allavena, imputati entrambi di concorso in peculato militare aggravato (articoli 110 e 112, n. 1 del codice penale, e 215 del codice penale militare di pace), per il tentativo di corruzione politica che sarebbe avvenuto nel novembre 1961 nei confronti di alcuni componenti del partito repubblicano di Ravenna.

L'istruttoria penale in questione venne instaurata nel febbraio 1971 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dopoché nel dibattimento penale allora in corso per lo stesso fatto dinanzi alla 2ª Sezione penale dello stesso Tribunale a carico dei due coimputati, il tenente colonnello Buono Agostino ed il giornalista Dell'Amico Lando, erano emerse circostanze che sembravano far risalire l'iniziativa dell'« operazione » dell'allora capo del SIFAR, generale Giovanni De Lorenzo, con il concorso del generale Giovanni Allavena, all'epoca comandante del Raggruppamento Centro C.S. di Roma, oltreché del generale Egidio Viggiani, allora capo del Servizio « D » (successivamente deceduto in data 5 giugno 1965).

Il dibattimento dinanzi alla 2ª Sezione penale del Tribunale di Roma si concluse con la sentenza 16 febbraio 1972, che mandò assolti entrambi gli imputati, e precisamente il Buono per aver agito nell'adempimento di un dovere (articolo 51 del codice penale) ed il Dell'Amico per insufficienza di prove.

Nei confronti del correo generale Egidio Viggiani la sentenza di rinvio a giudizio pronunziata il 17 febbraio 1970 dal giudice istruttore dell'8ª Sezione dello stesso Tribunale aveva già dichiarato di non doversi procedere, per estinzione del reato a seguito di morte del reo.

L'incarto processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Roma risulta costituito da copia (3 volumi) dell'istruttoria condotta per lo stesso fatto a carico dei ricordati imputati Viggiani, Buono e Dell'Amico, oltreché da copia (1 volume) dei processi verbali del relativo dibattimento, successivamente integrate da copia della menzionata sentenza assolutoria, datata 16 febbraio 1972.

Dagli atti si rileva che la prefata autorità giudiziaria ordinaria aveva attribuito agli attuali imputati di avere, nel novembre 1961, in concorso fra loro e con il generale Egidio

Viggiani (successivamente deceduto), oltreché con l'allora maggiore dei carabinieri Agostino Buono e con il giornalista Lando Dell'Amico, distratto — il De Lorenzo nella sua qualità di capo del SIFAR ed il generale Allavena quale diretto superiore del Buono e comandante del Raggruppamento Centro C.S. di Roma — una cospicua somma di denaro (vuolsi lire 30 milioni), appartenente all'Amministrazione militare e della quale avevano il possesso per ragioni del loro ufficio, affidandola all'allora maggiore Buono Agostino, affinché in collaborazione con il giornalista Lando Dell'Amico la consegnasse ad alcuni componenti del partito repubblicano di Ravenna, al fine di influenzare le decisioni politiche in sede di congresso provinciale del partito.

In particolare, la detta somma, di dotazione del SIFAR, sarebbe stata stornata nel novembre 1961 dal bilancio di quest'ultimo servizio al fine di essere versata — quale sovvenzione per le cooperative ravennati aderenti al PRI — a persone interessate al capovolgimento dell'equilibrio delle correnti in seno al partito repubblicano, in sede di congresso provinciale a Ravenna, ma l'operazione, condotta in fase conclusiva dall'allora maggiore Buono e dal giornalista Dell'Amico, non sarebbe stata portata a termine, perché scoperta dagli esponenti della corrente pacciardiana del PRI.

Ciò premesso, in considerazione che il generale Giovanni De Lorenzo è stato rieletto deputato al Parlamento per la presente legislatura, prima di iniziare qualsiasi attività processuale compio il dovere di chiedere — in relazione all'articolo 68 comma secondo della Costituzione della Repubblica — l'eventuale autorizzazione di codesta onorevole Camera dei deputati a procedere nei confronti del menzionato parlamentare per concorso nel reato di peculato militare pluriaggravato a sensi degli articoli 110, 112 nn. 1, 2 e 3 del codice penale, 215 e 58 del codice penale militare di pace, doverosamente rappresentando che per esso è prevista dalla legge (articolo 313 del codice penale militare di pace) l'obbligatoria emissione del mandato o dell'ordine di cattura.

Unisco gli atti del procedimento (numero 226/72/R.G. Ind.).

Il Procuratore militare della Repubblica
UGO SCIORTINO